



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA PORTO TORRES

Via Mare, 01 – Tel.: 0789/563670 Tel. Emergenza: 079/515151 – Fax: 0789/563676
E.mail: cpportotorres@mit.gov.it – P.E.C.: cp-portotorres@pec.mit.gov.it

Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it

ORDINANZA N. 16 /2021

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO, TRASBORDO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL PRELIEVO DI TONNO ROSSO (THUNNUS THYNNUS), TONNO ALALUNGA (THUNNUS ALALUNGA) E PESCE SPADA (XIPHIAS GLADIUS), NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PORTO TORRES.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 Giugno 2010, n. 96”, come modificato con legge 28 luglio 2016, n. 154;
- VISTO** il Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-17-07 che modifica la Raccomandazione ICCAT-14-04 sul tonno rosso nell’atlantico orientale e mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT-18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale per il Tonno rosso nell’atlantico orientale e Mar Mediterraneo;
- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 16-05 recante l’istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli Stati membri;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1984/2003 del 08 aprile 2003 del Consiglio, che istituisce nella comunità Europea un regime di registrazione statistica relativo al Tonno rosso, Pesce spada e al Tonno Obeso;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del consiglio del 21 dicembre 2006 che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca del Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 520/2007 del 07 maggio 2007 che stabilisce misure minime tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Reg. (CE) n. 973/2001;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ed il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 640/2010 del 07 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (thunnus thynnus) e modifica il Reg. (CE) n. 1984/2003 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 2016/1627 del 14 settembre 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al piano pluriennale di ricostituzione del Tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del Reg.(CE) n. 302/2009;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 120/2018 del Consiglio del 23 gennaio 2018 che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 127/2017;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Reg. (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del mediterraneo;
- VISTO** Il Regolamento (Ue) 2019/1241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;
- VISTO** Il Regolamento (Ue) 2019/1154 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n.1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto ministeriale 06 dicembre 2010 – rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTE** le Circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- VISTO** il decreto ministeriale 13 aprile 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- VISTA** la circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative del richiamato decreto ministeriale 13 aprile 2015;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 giugno 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «piano di azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la vigente Circolare serie “controllo pesca “n. 001 –, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 febbraio 2018 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - “Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
- VISTO** il decreto 16 febbraio 2017 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura - G.U. n. 53 del 4 marzo 2017;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14,15 e 16 del «Piano di azione», in materia di gestione della pesca del Pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il decreto direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

- VISTO** l'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO** il decreto direttoriale 17 febbraio 2017 n. 3820 della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante i periodi di divieto di pesca, detenzione sbarco e trasbordo del pesce spada;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2018, recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTA** la legge 283/62 che modifica gli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- VISTI** Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. "pacchetto igiene";
- VISTO** D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- VISTO** il parere favorevole espresso con la nota n- 2011/43547 del 20/05/2011 dall'A.S.L. di Sassari – Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale all'impiego della "Banchina Dogana – Segni", "Darsena della Fontaneda" e "Nuova Darsena del Porto di Porto Torres, della "Banchina Locamare", "Banchina Nuova" e "Banchina molo S. Antonio" del porto di Castelsardo, come punti di sbarco dei prodotti della pesca;
- VISTO** il vigente Regolamento portuale del Porto di Porto Torres approvato con Ordinanza n. 82/2016 in data 22 dicembre 2016;
- VISTA** la propria ordinanza n. 15/2013 "Disposizioni relative alle operazioni di cattura, sbarco, trasbordo ovvero attività connesse del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*);
- VISTA** la propria ordinanza n. 47/2016 "Disposizioni relative alle operazioni di sbarco del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) proveniente da pesca sportiva o ricreativa
- RITENUTO** opportuno e necessario, pertanto abrogare le richiamate ordinanze n. 15/2013 e 47/2016 ed emanare nuove ed uniformi disposizioni per la regolamentazione degli sbarchi ed il controllo delle quantità di tonno rosso, tonno alalunga e pesce spada da ciascuna unità che approdi nei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai citati regolamenti dell'Unione Europea e dalle discendenti disposizioni emanate dalla Direzione Generale della pesca marittima e Acquacoltura, al fine di armonizzarle alla recente innovazione normativa;
- VISTO** l'articolo 97 del D.P.R. 1639/1968;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del regolamento per la navigazione marittima;

ORDINA

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

La presente Ordinanza disciplina le procedure di sbarco e di trasbordo, delle catture di specie pelagiche quali tonno rosso (*thunnus thynnus*), tonno alalunga (*thunnus alalunga*) e pesce spada (*xiphias gladius*), provenienti da pesca professionale e sportiva/ricreativa, anche se accessorie o accidentali, nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres.

Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si fa espresso rinvio a definizioni e norme dei regolamenti e decreti citati in premessa.

Art. 2

Orari e punti di sbarco e di trasbordo del tonno rosso, tonno alalunga, pesce spada.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, le operazioni di sbarco e di trasbordo del tonno rosso, tonno alalunga e del pesce spada, catturati in attività di pesca professionale, anche se a seguito di cattura accessoria (cosiddetto "by-catch"), sono consentite esclusivamente negli orari e presso le banchine (*punti di sbarco*) dei porti designati di Porto Torres e Castelsardo, secondo quanto stabilito nella seguente tabella:

PORTO	BANCHINA	ORARI
PORTO TORRES	BANCHINA DOGANA/SEGNI (PRIMARIA) DARSENA DELLA FONTANEDDA (SECONDARIA) DARSENA NUOVA (SECONDARIA)	LUNEDI' – MERCOLEDI' E VENERDI' Dalle 08:00 ALLE 14:00 MARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 08:00 ALLE 17:30
CASTELSARDO	BANCHINA LOCAMARE BANCHINA NUOVA BANCHINA NUOVA DI S. ANTONIO	ORARIO APERTURA UFFICIO

Al di fuori degli orari indicati nella Tabella di cui sopra nonché nelle giornate non lavorative e festive, la banchina di sbarco sarà indicata di volta in volta dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres.

L'assegnazione dei *punti di sbarco* non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata dalla Capitaneria di Porto di Porto Torres per qualunque necessità, opportunità o contingenza di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.

Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di tonno rosso, tonno alalunga e di pesce spada, in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Porto Torres.

Art. 3

Adempimenti preventivi alle operazioni di sbarco di tonno rosso, tonno alalunga, pesce spada

Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca da cattura italiana o comunitaria, autorizzata alla cattura del tonno rosso, del tonno alalunga ovvero del pesce spada nel Mar Mediterraneo, che intende effettuare operazioni di sbarco nei porti designati di cui all'articolo 2, deve trasmettere alla Capitaneria di Porto di Porto Torres, **almeno 4 (quattro) ore prima dell'ingresso in porto**, una notifica preventiva, utilizzando i modelli in **Allegato 1** e **Allegato 2** alla presente Ordinanza (formulario di pre-notifica) e comunicando almeno le seguenti informazioni:

- il proprio nominativo, numero UE e numero ICCAT;
- orario di previsto arrivo (OPA);
- quantitativo stimato di tonno rosso, ovvero di tonno alalunga, o di pesce spada, detenuto a bordo, in numero di esemplari e peso complessivo;
- informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture (latitudine e longitudine).

La pre-notifica, che non sostituisce la prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante:

- comunicazione via radio, contattando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres sul canale 16 VHF, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00;
- trasmissione del modello in **Allegato 1** e **Allegato 2** all'indirizzo e-mail: cpportotorres@mit.gov.it;
- comunicazione telefonica alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres, dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00 al numero 079515151 oppure 0789563670.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria la pre-notifica dovrà essere trasmessa almeno 72 ore prima del previsto arrivo.

Art. 4

Adempimenti relativi ai trasbordi del tonno rosso, del tonno alalunga e del pesce spada

Il comandante di una nave da pesca comunitaria da cattura che intenda effettuare il trasbordo di tonno rosso, tonno alalunga ovvero pesce spada nei porti designati del Circondario Marittimo di Porto Torres, deve pre-notificare il proprio approdo **almeno 48 ore prima** del previsto arrivo in porto, utilizzando i modelli in **Allegato 1** e **Allegato 2** alla presente ordinanza, ovvero comunicando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres almeno le seguenti informazioni:

- data e orario di arrivo previsti e porto di arrivo;
- quantitativo stimato di tonno rosso e/o di tonno alalunga, ovvero di pesce spada detenuto a bordo in numero di esemplari e peso;
- quantitativo di tonno rosso e/o di tonno alalunga, ovvero di pesce spada da trasbordare.
- informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato;
- nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e/o del tonno alalunga, ovvero del pesce spada, o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso e/o al tonno alalunga, ovvero al pesce spada;
- nome della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso e/o del tonno alalunga, ovvero del pesce spada, o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate a effettuare operazioni in relazione al tonno rosso e/o al tonno alalunga, ovvero al pesce spada.

La suddetta pre-notifica, che non sostituisce la consueta richiesta di approdo, può essere effettuata nelle medesime modalità indicate nel precedente art. 3.

Nel caso di nave da pesca extracomunitaria, la pre-notifica dovrà essere trasmessa **almeno 72 ore prima** del previsto arrivo.

Nel caso di tonno rosso, il trasbordo può avere luogo solo previa esibizione all'Autorità Marittima della seguente documentazione probante l'assolvimento delle condizioni dettate dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 1627/2016:

- autorizzazione dell'autorità competente del proprio stato di bandiera (nel caso di peschereccio nazionale rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
- trasmissione alla suddetta autorità competente, da parte della nave da pesca cedente, di tutte le informazioni di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo 32.

Le operazioni di trasbordo di tonno rosso non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Entro e non oltre il termine delle 48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo, i comandanti, o loro mandatarî devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo ICCAT, consegnando copia di quest'ultima anche al comandante dell'unità ricevente.

Le operazioni di trasbordo di tonno alalunga o di pesce spada non potranno iniziare prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.

Sono vietate le operazioni di trasbordo in mare.

Art. 5

Compilazione e presentazione del giornale di pesca cartaceo e documentazione da produrre per lo sbarco del tonno rosso

Ferme restando le disposizioni unionali e nazionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo del giornale di pesca (*e-logbook*), i comandanti delle unità da pesca non autorizzate alla cattura del tonno rosso e non dotate di giornale di pesca elettronico (*e-logbook*) in caso di cattura accessoria ("*by-catch*") di esemplari di tonno rosso da sbarcare nei porti designati di Porto Torres e Castelsardo, devono effettuare la compilazione cartacea del giornale di pesca (*logbook*), utilizzando il modello previsto dalla norma comunitaria, riportato in **Allegato 3**.

Entro e non oltre 48 ore dal termine delle operazioni di sbarco di tonno rosso nei porti di cui all'articolo 2), il comandante (o il suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i *log-sheet/s* del giornale di pesca cartaceo alla locale Autorità Marittima.

Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.

In caso di sbarco di prodotto direttamente importato da un paese terzo, ovvero quando vi è l'introduzione nel territorio comunitario da un paese terzo tramite un'imbarcazione comunitaria, ovvero in caso di sbarco da parte di peschereccio comunitario battente bandiera diversa da quella italiana o da parte di peschereccio extracomunitario, deve essere consegnata all'Autorità Marittima copia del documento doganale comunitario (T2M) (Reg. CE n. 2454/1993).

La vidimazione da parte dell'Autorità Marittima competente, del documento di cattura del tonno rosso (B.C.D.), generato dal comandante o dal suo legale mandatario immediatamente a seguito dello sbarco di esemplari di tonno rosso catturati e sbarcati nei porti designati del Circondario marittimo di Porto Torres, ivi compresi gli esemplari provenienti dalle catture accessorie ("*by-catch*"), sarà integralmente gestita con il nuovo regime elettronico, attraverso il portale web dedicato: <https://etuna.iccat.int/>, per il cui utilizzo è necessaria la creazione di apposito account (previa registrazione).

Le operazioni di sbarco e pesatura del tonno rosso, preliminari alla caricazione sui vettori stradali, non potranno iniziare sino a quando non sia presente in banchina il personale dell'Autorità Marittima del porto di sbarco incaricato dei controlli e, comunque, prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Art. 6

Catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso

Fatti salvi i limiti adottati dai piani annuali di ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tonno rosso, la percentuale di catture accessorie (*by-catch*) ammessa, in sede di sbarco, è pari al 20 %, da calcolarsi:

- in relazione al numero di esemplari, unicamente nel caso del tonno e delle specie affini gestite dall'ICCAT elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107;
- in relazione al solo peso, per tutte le altre specie ittiche.

Il calcolo di cui al precedente comma è consentito su base annuale, per le imbarcazioni ricadenti nella fattispecie della "piccola pesca costiera" (per "piccola pesca costiera" si intende l'attività di pesca esercitata con una imbarcazione che possieda almeno tre delle cinque seguenti caratteristiche: 1) lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri; 2) attività di pesca svolta esclusivamente nelle acque territoriali (entro le 12 miglia dalla costa); 3) bordate di pesca con una durata inferiore a 24 ore, dalla partenza al

ritorno in porto; 4) numero massimo dell'equipaggio di quattro persone; 5) utilizzo di sole tecniche selettive e con un ridotto impatto ambientale), a condizione che le stesse non siano autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada e/o dell'adalunga e che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009).

Le catture accessorie devono imputarsi al contingente nazionale e per esse si applicano integralmente le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente ordinanza per lo sbarco del tonno rosso esclusivamente in uno dei porti designati.

Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente indiviso normalmente destinato alle catture accessorie, avverrà l'interruzione immediata di tale pesca con disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consentendosi esclusivamente il rigetto in mare degli esemplari vivi, mentre gli esemplari morti dovranno essere obbligatoriamente sbarcati secondo le procedure previste con conseguente azione sanzionatoria.

Art. 7

Taglia minima del tonno rosso

È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di tonno rosso (*thunnus thynnus*) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore alla forca della pinna caudale) inferiore a 115 cm, o inferiore a 30,0 kg di peso vivo, come indicato nell'**Allegato 7** alla presente Ordinanza.

Art. 8

Compilazione e presentazione del giornale di pesca e documentazione da produrre per lo sbarco del tonno alalunga

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo, e soggette ai vigenti obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (giornale di pesca cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche quantitativi di alalunga inferiori ai 50 kg.

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla pesca del tonno alalunga nel Mediterraneo, che, in virtù delle vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo (unità da pesca inferiori a metri 10), devono compilare il modello riportato nell'**Allegato 4**, per ogni uscita in mare e per qualsiasi quantitativo di alalunga.

I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorità Marittima competente, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono.

È fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di tonno alalunga nel periodo dal 1° ottobre (incluso) al 30 novembre (incluso).

Art. 9

Catture accessorie (by-catch) del tonno alalunga

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura del tonno alalunga nel Mediterraneo non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di tonno alalunga superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco del tonno rosso nei porti designati, secondo quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 10

Taglie minime del tonno alalunga

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo e commercializzazione è fissata in 40 cm., misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi (vedasi Allegato 5 del decreto 16/02/2017 in G.U. n. 53 del 04/03/2017), come indicato nell'**Allegato 8** alla presente Ordinanza.

Art. 11

Registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle dichiarazioni di sbarco del pesce spada

A decorrere dal 1° gennaio 2019, i comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), sono obbligati ad utilizzare il giornale di pesca elettronico (*e-logbook*), per la registrazione e la trasmissione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.

I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura del pesce spada sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg. Il giornale di pesca elettronico (*e-logbook*) deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, secondo le disposizioni vigenti

Art. 13

Adempimenti successivi allo sbarco di pesce spada

I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada compilano il modello in **Allegato 5**, per qualsiasi quantitativo di pesce spada.

I suddetti modelli dovranno essere consegnati all'Autorità Marittima, con la seguente tempistica:

- con cadenza settimanale (*il primo giorno lavorativo della settimana successiva a cui si riferiscono*) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) maggiore di 15 metri;
- con cadenza mensile, (*il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono*) per tutte le altre imbarcazioni - ovvero di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) inferiore o uguale a 15 m.

Art. 14

Catture accessorie (by-catch) di pesce spada

I pescherecci che non sono autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.

Per le imbarcazioni da pesca che procedono allo sbarco di catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada, effettuate con sistemi diversi dal «palangaro» e dalle «lenze», ovvero con attrezzi diversi dal

«palangaro derivante - LLD» e dalle «lenze trainate - LTL, a mano e a canna - LHP, LHM», il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

Ferma restando la percentuale di cui al precedente comma 1, il limite annuale delle catture accessorie (*by-catch*) di pesce spada è fissato in *250 chilogrammi*.

Per le catture di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni concernenti l'obbligo di sbarco del pesce spada nei porti designati, secondo quanto previsto nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 15

Taglie minime pesce spada

È vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di pesce spada (*xiphias gladius*) aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della mascella superiore (spada) all'estremità posteriore della pinna caudale come indicato nell'**Allegato 6** alla presente Ordinanza.

Le catture accidentali effettuate dalle navi che praticano la pesca attiva di pesce spada sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

E' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle suddette catture accidentali. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi (con asportazione di parti esterne, come testa e/o coda) di pesce spada.

Art. 16

Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie

1. Durante le operazioni di sbarco di qualsiasi prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente Ordinanza.
2. Durante le suddette operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
3. I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.
4. Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.
5. Al termine delle operazioni di sbarco dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Art. 17

Pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso e del pesce spada

L'esercizio della pesca ricreativa e sportiva del tonno rosso e del pesce spada sono sottoposti alla preventiva apposizione del nulla osta dell'Autorità Marittima sulla comunicazione di voler svolgere tale attività di pesca.

Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto ormeggiata in un porto del Circondario Marittimo di Porto Torres che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso e/o del pesce spada, già

in possesso dell'apposita autorizzazione alla pesca sportiva di cui al D.M. 6 dicembre 2010 "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", deve presentare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modelli in **Allegato 9** e **Allegato 10**, e relativa documentazione allegata.

Il nulla osta, rilasciato per l'unità da diporto, consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del tonno rosso e del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo, anche in assenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

La dichiarazione in parola munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità triennale, limitatamente ai periodi in cui è consentita l'attività di pesca del tonno rosso e/o del pesce spada; la stessa deve essere conservata insieme ai documenti di bordo ed esibita, qualora richiesta, alle autorità preposte al controllo.

Articolo 18

Prescrizioni, limitazioni, divieti e taglia minima

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso e del pesce spada è consentito unicamente l'utilizzo degli attrezzi "lenze" e "canne".

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa per ogni uscita in mare è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un singolo esemplare al giorno di tonno rosso e/o di pesce spada.

Non sono consentite più battute di pesca al giorno e nel caso in cui la battuta di pesca duri più di un giorno è comunque consentito lo sbarco di un unico esemplare.

È vietato il trasbordo su unità da diporto diverse da quella autorizzata ovvero su unità da pesca professionali.

È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi. Detto obbligo è valido anche nell'ambito di competizioni di pesca sportiva preventivamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima.

Le unità da diporto partecipanti a dette manifestazioni di pesca sportiva devono essere munite della dichiarazione con il previsto nulla osta.

È vietata qualsiasi forma di commercializzazione di tonno rosso e di pesce spada catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è consentita nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre di ogni anno, fatti salvi gli eventuali provvedimenti ministeriali di interruzione della pesca per raggiungimento della quota nazionale.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, o inferiore a 30 Kg di peso vivo; l'esemplare deve essere sbarcato integro.

La pesca sportiva e ricreativa del pesce spada è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare e immagazzinare esemplari di pesce spada di taglia inferiore a quella minima prevista, ossia con una lunghezza alla forca inferiore a 100 cm (misurata dalla mandibola inferiore) come indicato nella misurazione A dell'allegato 6 o, in alternativa, inferiore a 11,4 Kg. di peso vivo o 10,2 Kg. di peso eviscerato e senza branchie; ovvero 140 cm misurati dell'estremità anteriore della mascella superiore (spada) all'estremità posteriore della pinna caudale (misurazione B dell'allegato 6).

Il pesce spada può essere sbarcato soltanto integro.

Articolo 19

Sbarco di tonno rosso e pesce spada proveniente da pesca ricreativa o sportiva

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Torres, le operazioni di sbarco tonno rosso e del pesce spada catturato in attività di pesca sportiva/ricreativa, può essere effettuato solo ed esclusivamente presso i porti designati di Porto Torres e Castelsardo, con le stesse modalità previste nel precedente articolo 2.

Le operazioni di sbarco del prodotto pescato non potranno iniziare, sino a quando non sia presente sul posto un incaricato dell'Autorità Marittima, ovvero sia stato ottenuto un preventivo nulla osta da parte della stessa.

Sono vietati lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada e/o Tonno rosso in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Porto Torres.

Il proprietario o l'utilizzatore dell'unità da diporto munita di nulla osta dell'Autorità Marittima in corso di validità, che intenda sbarcare tonno rosso e/o pesce spada in uno dei porti del Circondario Marittimo di Porto Torres, prima dell'accesso in porto, e qualora la navigazione di rientro sia superiore a 1^h, almeno 1^h prima dell'ingresso, deve comunicare alla Capitaneria di Porto di Porto Torres la cattura dell'esemplare, specificando:

- a) orario previsto di arrivo e posto di ormeggio;
- b) peso stimato dell'esemplare di tonno rosso e/o pesce spada detenuto a bordo;
- c) informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture.

La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata tramite:

- comunicazione via radio alla Sala Operativa, sul canale 16 VHF;
- chiamata telefonica al numero 079515151 oppure 0789563670;
- e-mail all'indirizzo: cpportotorres@mit.gov.it.

All'atto dello sbarco, ovvero **entro le 24 ore successive allo sbarco**, deve essere consegnata all'Autorità Marittima del porto di sbarco la dichiarazione di cattura redatta secondo i modelli in **Allegato 11** e **Allegato 12**.

Art. 20 **Sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

1. decreto 9 gennaio 2012, n. 4, "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" come modificato con legge 28 luglio 2016, n. 154;
2. decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 per le violazioni degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002 in materia di rintracciabilità;
3. violazione in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici: legge 283/62; Regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 c.d. "pacchetto igiene" – D.Lgs. n. 193/2007 del 06/11/2007;
4. inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo: artt. 1193 e 1194 del codice della navigazione;
5. inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima: art.1174 del codice della navigazione e, ove ricorrano i presupposti, art. 650 del codice penale, nonché art. 53 comma 4 del D.lgs n. 171/2005 ess.mm. e ii.

Art. 21 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le ordinanze n. 15/2013 e 47/2016 richiamate in premessa sono abrogate.

2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria;
3. Per tutto quello non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applica quanto contenuto nelle vigenti normative nazionali e unioniali citate in premessa;
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/portotorres>).

Porto Torres, 28 aprile 2021

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gianluca OLIVETI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

All. 1**FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA**

(sbarrare la voce che interessa)

SBARCO (nel porto designato di)

Nome nave: N° di iscrizione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI ARRIVO		QUANTITATIVO STIMATO A BORDO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMP LARI	LAT.	LONG.

TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome nave trasbordante: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Nome nave ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI ARRIVO		QUANTITATIVO STIMATO A BORDO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMP LARI	LAT.	LONG.
		QUANTITATIVO STIMATO DA TRASBORDARE			
		KG	N° DI ESMP LARI		

TRASFERIMENTO/MESSA IN GABBIA**Tipo unità trasferente:** () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso

() tonnara fissa

Nome unità trasferente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Tipo unità ricevente: () nave da cattura () rimorchiatore () azienda d'ingrasso

() tonnara fissa

Nome unità ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Nome Farm di destinazione: N° ICCAT:

ORARIO PREVISTO DI TRASFERIMENTO		QUANTITATIVO STIMATO CATTURATO		ZONE DI CATTURA	
ORE	MINUTI	KG	N° DI ESMP LARI	LAT.	LONG.
NUMERO GABBIE		QUANTITATIVO STIMATO DA TRASFERIRE		ZONA DI TRAFERIMENTO	
		KG	N° DI ESMP LARI	LAT.	LONG.

Data Ora

Firma

Parte riservata all'autorità marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre-notifica pervenuta il alle ore

N° raccolta

Firma operatore

TIMBRO

Al. 2

FORMULARIO DI PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

(Sbarrare la voce che interessa)

Data _____ ora _____

☐ TARGET

☐ BY-CATCH

☐ SPOR./RIC.

○ SBARCO (nel porto designato di _____)

Nome unità: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.

○ TRASBORDO (nel porto designato di _____)

Nome unità trasbordante: N° iscrizione: N° ICCAT:

Nome unità ricevente: N° di iscrizione: N° ICCAT:

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N. di esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N. di esemplari	Kg.		

Parte riservata all'Autorità Marittima / MIPAAF-DG Pesca

Pre- notifica pervenuta il: alle ore: registro num.:

Firma Ispettore

Timbro dell'Ufficio

All. 3

(*) Depennare le diciture non appropriate. Osservazioni:

ALLEGATO 4:

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di alalunga (art. 4, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2017)

N. UE _____ NOME UNITA'

Attrezzo:

Lunghezza: _____ mt

N. Ami:

Nome Nave

Trasbordo: gg ____ mese ____ anno ____ ora ____ su: Matr./n. UE ____

Nazionalità

[illegible]**Sbarco**

N	K _g Tot	N	K _g Tot	N	K _g Tot

Da compilare per quantitativi di sbarco/trasbordo parziali, diversi dalla somma di quelli indicati nelle righe precedenti.

Trasbordo

(1): utilizzare i seguenti codici

SARD = Area Sardegna

N.ADR = Adriatico Settentrionale

S.ADR = Adriatico Meridionale

(2): compilare stampatello

ADRI = Adriatico
S.SIC = Stretto di Sicilia
MEDI = Mediterraneo

TYRR = Tirreno

S. ION = Ionio Meridionale (S.ION)
LIGU = Ligure

MEDI = Mediterraneo

1

(2) Comandante:

Nome _____

Cognome _____

FIRMA

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

N. Ami: _____

Sparco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nazionalità

[illegible]

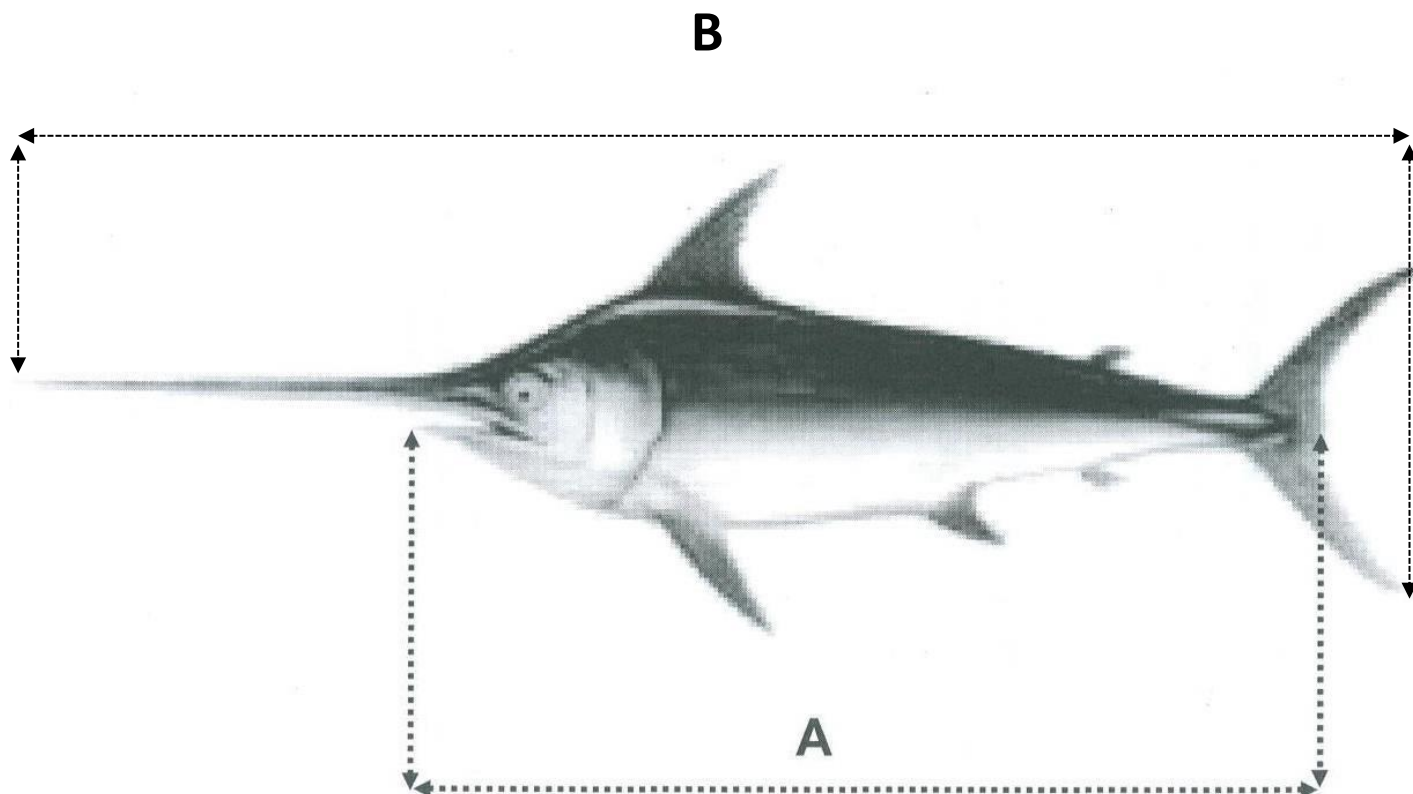
N	K_g	N	K_g	N	K_g
-----	-------	-----	-------	-----	-------

--	--	--	--	--	--	--	--

FIRMA

All. 6

TAGLIA MINIMA PESCE SPADA (*Xiphias Gladius*)



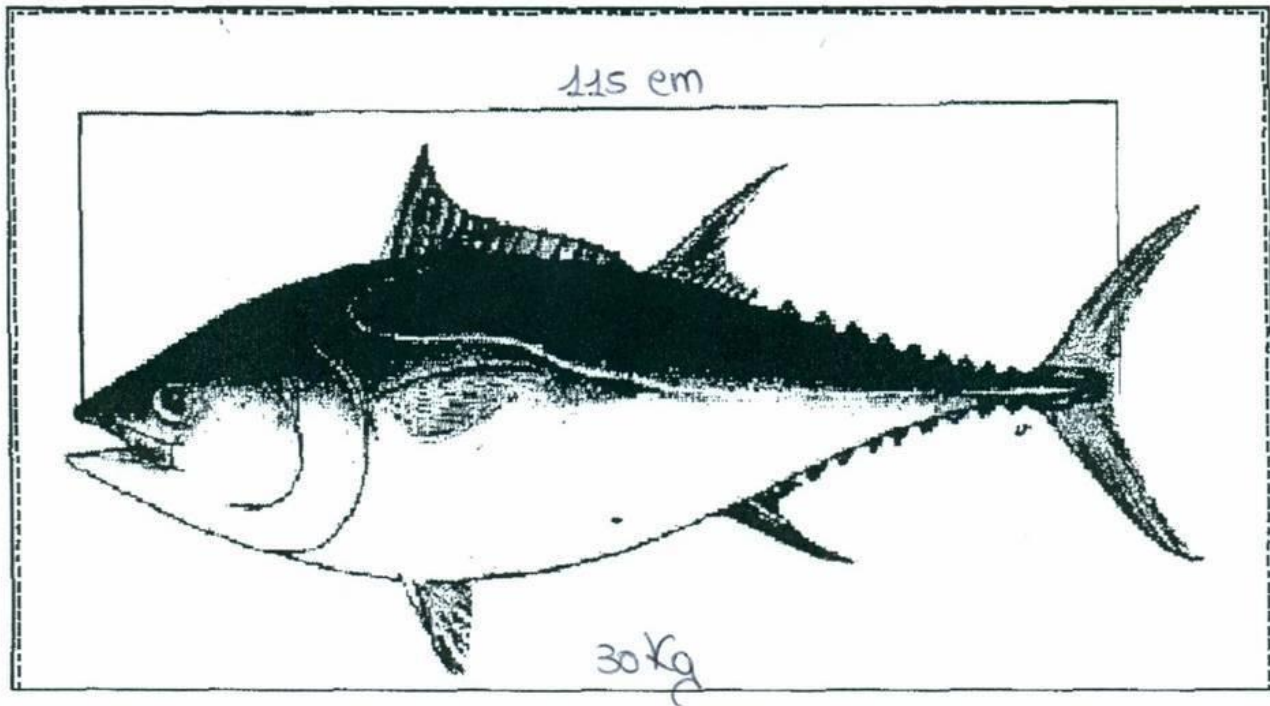
**A: MISURA MINIMA CONSENTITA dal Reg. UE 2019/1154 del 20/06/2019:
100 cm misurati dall'apice della mandibola inferiore all'estremità del raggio più
corto della coda (forca)**

**PESO MINIMO CONSENTITO:
11,4 KG INTERO
10,2 KG EVISCERATO E SENZA BRANCHIE**

**B: 140 cm misurati dall'estremità anteriore della mascella all'estremità
posteriore della pinna caudale (art. 87 del D.P.R. 1639/1968)**

AII. 7

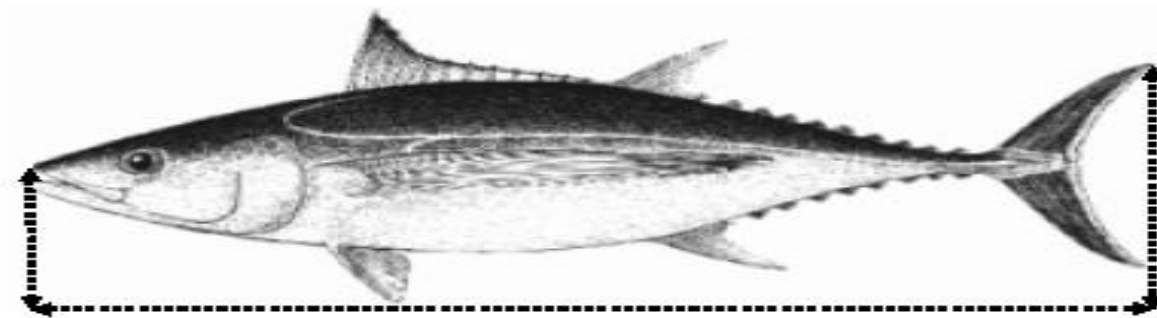
TAGLIA MINIMA TONNO ROSSO (*Thunnus thynnus*)



Taglia minima 115 cm, o 30,0 kg di peso vivo

All. 8

TAGLIA MINIMA TONNO ALALUNGA



NOTE: ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 1639/1968, la taglia minima del pesce spada è fissata in 40 cm, che, ai sensi del successivo art. 90, devono essere misurati dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta due lobi.

All. 9

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Pesca
Porto Torres

Il sottoscritto:

Cognome		Nome	
nato a	data di nascita	residente a	Prov.
Via		n.	codice fiscale
recapito telefonico per eventuali comunicazioni		Indirizzo di posta elettronica	

Proprietario / armatore / utilizzatore (cancellare la voce che non interessa):

☐ della **nave/imbarcazione** da diporto denominata _____ ed iscritta al n. _____ dei Registri delle Imbarcazioni da diporto tenuti dalla Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____,

☐ del **natante da diporto** (tipo, marca, modello, lunghezza, colore) _____

munito di n. _____ motore/i entro bordo/fuoribordo, identificati dalle seguente/i matricola/e _____;

☐ l'unità è ormeggiata nel Porto di _____ presso _____;

☐ l'unità non dispone d'ormeggio stanziale, dichiaro pertanto porto base _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto, di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso (*Thunnus Thynnus*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 16 Giugno al 14 ottobre.

A tal fine allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto (licenza di navigazione per le navi/imbarcazioni, certificato d'uso motore/dichiarazione di potenza del motore per i natanti, copia del certificato di assicurazione, patente nautica);
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____;

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno;
- La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- Alla pesca sportiva ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 14 comma 2 del Reg. UE n. 2016/1627 del 14/09/2016;
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, etc.) la cattura del tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- Lo sbarco di tonno rosso può avvenire solo nei porti designati di Porto Torres e Castelsardo; è vietato lo sbarco in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Porto Torres.
- Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura;
- Un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso, per raggiungimento della quota nazionale, potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva ricreativa;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva ricreativa.

Porto Torres, _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA OSTA N. _____
RILASCIATO IL _____
VALIDO FINO AL _____

All. 9 (retro)

Informativa sulla privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La informiamo che i dati personali forniti dalla S.V. con la presente dichiarazione sostitutiva potranno formare oggetto di trattamento manuale o informatico, nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, riservatezza, identità personale, oltre che del diritto alla protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati in parola ha carattere obbligatorio, per cui il rifiuto precluderebbe a questo Ufficio di instaurare il relativo procedimento amministrativo.

Il titolare del suddetto trattamento è la Capitaneria di Porto di Porto Torres, via del Mare 1, nella persona del Comandante *pro tempore*. Responsabili ai fini dell'art. 7 sono designati i Capi sezione.

Tali dati potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti l'attività d'ufficio e potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta unicamente per l'assolvimento delle finalità istituzionali di competenza.

La informiamo, altresì, che la S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

Il/la sottoscritto/a, meglio sopra generalizzato/a, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità e per le finalità precisate nell'informativa.

Porto Torres, _____

Firma

All. 10

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Pesca
Porto Torres

Paragrafo 1, lett. b), della Raccomandazione ICCAT n. 11-03
Pesce Spada (*Xphias gladius*)

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
nato a	data di nascita	residente a	Prov.
Via	n.	codice fiscale	
recapito telefonico per eventuali comunicazioni		Indirizzo di posta elettronica	

Proprietario / armatore / utilizzatore (cancellare la voce che non interessa):

- ☐ della **nave/imbarcazione** da diporto denominata _____ ed iscritta al
n. _____ dei Registri delle Imbarcazioni da diporto tenuti dalla Capitaneria di Porto/Ufficio
Circondariale Marittimo di _____,
- ☐ del **natante da diporto** (tipo, marca, modello, lunghezza, colore) _____

munito di n. _____ motore/i entro bordo/fuoribordo, identificati dalle seguente/i matricola/e
_____;

- ☐ l'unità è ormeggiata nel Porto di _____ presso _____;
- ☐ l'unità non dispone d'ormeggio stanziale, dichiaro pertanto porto base _____;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti della normativa internazionale in epigrafe, di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada (*xiphias gladius*), con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre.

A tal fine, allega:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto (licenza di navigazione per le navi/imbarcazioni, certificato d'uso motore/dichiarazione di potenza del motore per i natanti, copia del certificato di assicurazione, patente nautica);
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità, tipo _____, n. _____, rilasciato il _____ da _____

Dichiara di essere a conoscenza che:

- Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna unità è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un singolo esemplare di pesce spada al mese per unità da diporto autorizzata;
- L'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- La taglia minima del pesce spada è fissata in 11,4 Kg di peso vivo (esemplare intero) o 100 cm (misurati all'apice della mandibola inferiore all'estremità del raggio più corto della coda); ovvero 140 cm (misurati dalla mascella all'estremità posteriore della pinna caudale)
- È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, telefono, cellulare ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa;
- Lo sbarco di pesce spada può avvenire solo nei porti designati di Porto Torres e Castelsardo; è vietato lo sbarco in qualsiasi altro approdo o sorgitore ricadente nel Circondario Marittimo di Porto Torres.
- Entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata e/o trasmessa all'autorità Marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura.

Porto Torres, _____

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA OSTA N. _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Informativa sulla privacy

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

La informiamo che i dati personali forniti dalla S.V. con la presente dichiarazione sostitutiva potranno formare oggetto di trattamento manuale o informatico, nel rispetto della normativa sopra richiamata, dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità, riservatezza, identità personale, oltre che del diritto alla protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati in parola ha carattere obbligatorio, per cui il rifiuto precluderebbe a questo Ufficio di instaurare il relativo procedimento amministrativo.

Il titolare del suddetto trattamento è la Capitaneria di Porto di Porto Torres, via del Mare 1, nella persona del Comandante *pro tempore*. Responsabili ai fini dell'art. 7 sono designati i Capi sezione.

Tali dati potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti l'attività d'ufficio e potranno essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta unicamente per l'assolvimento delle finalità istituzionali di competenza.

La informiamo, altresì, che la S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Il/la sottoscritto/a, meglio sopra generalizzato/a, in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità e per le finalità precisate nell'informativa.

Porto Torres, _____

Firma

All. 11

Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres

Pesca sportiva / ricreativa del Tonno Rosso.
Dichiarazione di cattura

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto.....

Nominativo del comandante.....

Nulla osta n. rilasciato da

in data

Riferimento comunicazione tramite VHF, cellulare, etc., in data

alle ore all'Ufficio di

Porto di sbarco

Data e ora della cattura	Quantitativi catturati (Kg e/o cm)	n. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1 (uno)		

il comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

La comunicazione preliminare può essere effettuata tramite:

- comunicazione via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres sul Canale 16 VHF;;
- chiamata telefonica al numero 079515151 oppure al numero 0789563670;
- e-mail all'indirizzo: cpportotorres@mit.gov.it.

AlI. 12

Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres

Pesca sportiva / ricreativa del Pesce Spada. Dichiarazione di cattura

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto.....

Nominativo del comandante.....

Nulla osta n. rilasciato da

in data

Riferimento comunicazione tramite VHF, cellulare, etc., in data

alle ore all'Ufficio di

Porto di sbarco

Data e ora della cattura	Quantitativi catturati (Kg e/o cm)	n. di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1 (uno)		

il comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

La comunicazione preliminare può essere effettuata tramite:

- comunicazione via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres sul Canale 16 VHF;;
- chiamata telefonica al numero 079515151 oppure al numero 0789563670;
- e-mail all'indirizzo: cpportotorres@mit.gov.it.